

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 15-3032

D.G.R. n. 58 - 6261 del 2 agosto 2013. Determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile al CO.SM.AN. (euro 791.056,37) per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2015. Adempimenti conseguenti.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2011, di costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari – CO.SM.AN. (ora abrogata dalla legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014);

viste le “Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001” di cui all’art. 7 della medesima legge, approvate da ultimo con DGR n. 34 – 4091 del 2 Luglio 2012;

vista la D.G.R. n. 58 – 6261 del 2 agosto 2013, con cui è stato approvato il Programma di attività 2013 del CO.SM.AN. e rinviato ad un successivo atto deliberativo la determinazione dell’ammontare del contributo regionale concedibile in relazione ai costi dei servizi assicurativi, a seguito del completamento di una verifica amministrativa in corso da parte della Direzione Agricoltura, in merito alla corretta allocazione di alcune voci di spesa che compongono i costi dei servizi assicurativi del Programma annuale di attività 2013;

considerato che tale verifica amministrativa è stata richiamata anche nelle successive D.G.R. n. 35 – 6709 del 19 novembre 2013 (con la quale si è concesso un ulteriore contributo di 2 milioni di euro al Programma di attività 2013), D.G.R. n. 46 – 7401 del 7 aprile 2014 (di approvazione del Programma di attività 2014 e suo finanziamento per 4 milioni di euro di contributo regionale) e D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 (l.r. n. 24 del 30 dicembre 2014, adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015), rinviando di nuovo ad un successivo atto deliberativo la determinazione dell’ammontare del contributo regionale concedibile in relazione ai costi dei servizi assicurativi a seguito del completamento della verifica amministrativa in corso;

considerato che la verifica amministrativa di cui sopra ha come obiettivo di accertare se la quota di premio assicurativo trattenuta dal broker quale sua remunerazione (c.d. clausola broker) per l’attività prestata a favore del consorzio CO.SM.AN., rappresenti un onere indiretto per la stazione appaltante, ovvero il consorzio stesso, - ed in ultima analisi anche per la Regione in quanto i contributi concessi al CO.SM.AN. sono parametrati percentualmente all’ammontare dei premi assicurativi delle polizze del consorzio presenti nei Programmi annuali di attività - determinandosi pertanto un finanziamento regionale indiretto del suddetto servizio di intermediazione assicurativa e dunque di una spesa di finanziamento del consorzio medesimo;

tenuto conto che sia la legge regionale n. 11/2001, sia le richiamate Istruzioni per l’applicazione della legge consentono contributi regionali solo per il sostegno dei costi di smaltimento o delle polizze assicurative e non per i costi amministrativi di funzionamento del consorzio stesso;

considerata la nota n. 715/DB0502 del 22 gennaio 2014 della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura in merito alla suddetta questione, in cui viene espressa condivisione all’orientamento giurisprudenziale prevalente di considerare la quota del premio assicurativo destinata alla remunerazione del broker come un onere indiretto per la stazione appaltante e pertanto

sconsigliando l'erogazione di finanziamenti regionali a copertura del corrispettivo delle prestazioni di servizi svolte dal broker al consorzio;

vista la nota n. 3605/DB0502 del 1 aprile 2014 della medesima Direzione regionale, nella quale è precisato che, nell'ambito dell'ampia articolazione delle prestazioni affidate al broker dal consorzio, all'interno delle stesse vi siano sia prestazioni assicurative, sia prestazioni non assicurative;

tenuto conto, pertanto, dall'esame istruttorio condotto dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche sulle prestazioni contrattuali del broker verso il CO.SM.AN., che diverse voci di attività afferiscono alla gestione di servizi assicurativi (in primis la gestione del Call-center per la raccolta dei sinistri), mentre altre sono più propriamente servizi di consulenza a favore del consorzio;

vista la nota n. 1955/DB11.17 del 10 febbraio 2014, del Settore Produzioni Zootecniche, in cui si richiede al CO.SM.AN. tra l'altro, di effettuare una quantificazione del costo delle attività di consulenza del broker, al fine di discriminare la quota parte della remunerazione per il broker attinente all'attività di consulenza per il cliente da quella più propriamente attinente alla gestione dei servizi assicurativi, questi ultimi possibili oggetto di contribuzione regionale;

vista la nota CO.SM.AN. n. 540 del 5 marzo 2014, con la quale viene fornita una prima risposta alla richiesta regionale sopra richiamata, attraverso la trasmissione di una nota del broker con la quantificazione della quota di remunerazione per i servizi di consulenza al cliente, articolati in 2 periodi contrattuali per le annualità assicurative che vanno dal 2007 al 2013, e con l'importo quantificato per il 2013 che esplica di suoi effetti sulle polizze in essere fino al 2016, per un importo complessivo di € 105.700,00;

vista la nota CO.SM.AN. n. 746 del 30 aprile 2014, contenente, tra l'altro, la descrizione delle attività del broker per il consorzio medesimo come da contratti stipulati per i diversi periodi di incarico, nonché le note CO.SM.AN. n. 885 del 1 luglio 2014 e n. 932 del 22 luglio 2014 (e successive) con la quantificazione analitica, effettuata dal broker, dei costi sostenuti per le diverse attività di consulenza prestate al consorzio;

tenuto conto anche della successiva nota n. 102 del 17 febbraio 2015 del CO.SM.AN., con la quale viene trasmessa una comunicazione del broker ad integrazione di quella precedente allegata alla nota del consorzio sopra richiamata (n. 932 del 22 luglio 2014), in cui viene aggiunta la quantificazione dei costi di consulenza per altre due voci di attività, portando così il totale della quota di remunerazione per i servizi di consulenza al cliente ad € 112.000,00;

considerato che la ricostruzione delle voci di retribuzione del broker, effettuata dal medesimo, per la propria attività di consulenza a favore del CO.SM.AN., è su base forfetaria per gruppi di annualità e che le voci prevalenti afferiscono alle consulenze prestate per la predisposizione delle gare di appalto per la selezione delle compagnie assicurative;

tenuto anche conto che nel periodo considerato 2007-2013 vi sono state tre gare di appalto per la selezione delle compagnie assicurative e che l'attività di consulenza del broker per le gare di appalto, pur essendosi svolta di volta in volta in un anno preciso, ha esplicitato i suoi effetti anche negli anni successivi a ciascun appalto per la durata del servizio assicurativo andato in gara, secondo il seguente schema:

- gara d'appalto 2007, con effetti per le annualità 2007-2009,
- gara d'appalto 2009, con effetti per le annualità 2010-2013,
- gara d'appalto 2013, con effetti per l'annualità 2014 e per i primi tre mesi del 2015;

tenuto conto della necessità di verificare la congruità dei valori rappresentati dal broker, per conto del suo cliente CO.SM.AN., in merito alla sopra richiamata ricostruzione dei costi per le attività di consulenza al cliente;

visti gli approfondimenti condotti, a tal fine, sia con il Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, sia con il broker Marsh S.p.A. - per verificare se il rapporto di servizio intercorrente tra la Regione Piemonte e quest'ultimo consentisse di avanzargli una richiesta di consulenza per una verifica di congruità sui costi consulenziali prospettati dal broker del CO.SM.AN. - e che hanno portato ad escludere di potersi avvalere di tale figura professionale in quanto trattasi di polizze non stipulate dalla Regione Piemonte;

vista la ricerca di professionalità per collaborazione a termine avanzata dalla Direzione Agricoltura con nota n. 15757 del 23 settembre 2015, al fine di reperire una professionalità interna dotata di idonee capacità professionali per effettuare la predetta verifica di congruità dei costi prospettati dal broker;

preso atto che la predetta ricerca di professionalità non è andata a buon fine, con nota n. 16205 del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche del 1 ottobre 2015 si è provveduto a contattare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino per richiedere 5 nominativi di iscritti all'Ordine sui quali procedere alla selezione per individuarne uno, al fine dell'affidamento di un incarico di consulenza per una valutazione di congruità dei costi del lavoro in materia di intermediazione assicurativa;

preso atto, inoltre, che l'iter per la selezione del consulente si sostanzia nella Determinazione Dirigenziale n. 819 del 3 dicembre 2015, con la quale vengono impegnate le risorse necessarie per il conferimento dell'incarico di consulenza e contestualmente viene approvato lo schema di lettera-contratto da utilizzare per formalizzare l'affidamento dell'incarico;

vista la nota n. 20432 del 18 dicembre 2015, di trasmissione via Posta Elettronica Certificata della lettera-contratto di accettazione dell'incarico di consulenza da parte del consulente del lavoro previamente selezionato;

vista la Posta Elettronica Certificata del 15 gennaio 2016, con la quale il consulente ha trasmesso la sua relazione, dalla quale appaiono congrui sia i tempi impiegati dal broker per l'espletamento dei servizi di consulenza, sia le retribuzioni del personale utilizzato per i servizi di consulenza, convalidando, pertanto, l'onere complessivo di € 112.000,00;

vista la nota n. 2703/A17.01A del 29 gennaio 2016, nella quale il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche elenca in dettaglio le attività svolte dal broker a favore del CO.SM.AN., nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2015, che a parere del Settore stesso si sostanziano in attività di consulenza al cliente ed in attività di gestione assicurativa;

tenuto conto dell'istruttoria condotta dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (i cui atti sono conservati dal Settore medesimo), il quale al fine di ripartire i suddetti costi di consulenza nelle annualità interessate dai Programmi assicurativi del CO.SM.AN. (2007-2015), ha applicato ai suddetti costi la percentuale di aiuto regionale autorizzata (o applicata dal consorzio se inferiore) nelle diverse annualità e - all'interno di ciascuna annualità - per le diverse polizze assicurative ed ottenere così la quantificazione del contributo regionale non dovuto sugli oneri di consulenza del broker;

vista la nota del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche n. 4371/A17.01A del 11 febbraio 2016, in cui sono delineati i sopra richiamati criteri istruttori e che quantifica in € 68.771,46 il contributo regionale non dovuto sugli oneri di consulenza del broker (non ancora erogato) per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2015;

vista la D.G.R. n. 35 – 6709 del 19 novembre 2013, al cui punto 5 del dispositivo stabilisce di impegnare ulteriori € 2.000.000,00 a favore del COSM.AN. per finanziarne il Programma di attività 2013, ma di liquidarne solo € 1.500.000,00 a scopo cautelare in relazione al completamento della richiamata verifica amministrativa;

vista la D.G.R. n. 46 – 7401 del 7 aprile 2014, al cui punto 5 del dispositivo stabilisce di impegnare € 4.000.000,00 a favore del CO.SM.AN., per finanziarne il Programma di attività 2014, ma di liquidarne solo € 3.600.000,00 a scopo cautelare in relazione al completamento della richiamata verifica amministrativa;

tenuto conto della nota CO.SM.AN. n. 3044 del 2 luglio 2015, con la quale viene trasmessa la rendicontazione del Programma di attività 2014 ed in cui è dichiarato che il contributo regionale da erogare sulle polizze assicurative per l'anno 2014 ammonta ad € 3.870.397,26 (a fronte di € 4.000.000,00 previsti);

preso atto, pertanto, che i € 400.000,00 non liquidati al CO.SM.AN. per il Programma di attività 2014 e trattenuti a scopo cautelare in attesa della conclusione della verifica amministrativa divengono, al netto del sopra richiamato minor utilizzo di risorse finanziarie da parte del consorzio, € 270.397,26;

vista la nota del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche n. 1981/A17.060 del 5 febbraio 2015 sui controlli effettuati sulla rendicontazione del CO.SM.AN. per l'anno 2013 ed il verbale di conclusione del controllo del 10 novembre 2015 (agli atti del Settore medesimo) sulla rendicontazione del CO.SM.AN. per l'anno 2014, entrambi positivi (nessuna anomalia rilevata);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, nel cui punto 10 del dispositivo è stabilito che l'erogazione del saldo (10% del contributo concesso) al CO.SM.AN., per le polizze oggetto di proroga contrattuale per i primi tre mesi del 2015, avvenga al completamento della verifica amministrativa e dell'eventuale rideterminazione dell'ammontare di contributo regionale concedibile;

vista la D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, nel cui punto 2 del dispositivo si concede fino ad € 894.305,70 di contributo regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze CO.SM.AN. relative al periodo di proroga contrattuale gennaio – marzo 2015;

preso atto, pertanto, che il saldo relativo alle polizze CO.SM.AN. per il periodo gennaio – marzo 2015 ammonta ad € 89.430,57, ma che tale importo non è ancora erogabile in attesa delle prescritte rendicontazioni dei contributi erogati su tali polizze da parte del consorzio e delle relative verifiche istruttorie sulle predette rendicontazioni;

tenuto conto che l'importo di contributo regionale complessivamente non erogato a titolo cautelare ammonta ad € 859.827,83 (di cui € 500.000,00, € 270.397,26 ed € 89.430,57, relativi rispettivamente alle annualità 2013, 2014 e al primo trimestre 2015) e che al netto della quota di contributo regionale non dovuto di € 68.771,46, pertanto non erogabile per effetto dell'esito della

verifica amministrativa di cui al presente atto, si perviene all'importo di € 791.056,37 di contributo regionale che è possibile svincolare dalla trattenuta a scopo cautelare e dunque diventa erogabile al CO.SM.AN.;

ribadito che occorre rinviare l'erogazione della sopra citata quota di importo di € 89.430,57 (ricompreso nel richiamato importo complessivo di € 791.056,37) di contributo regionale non erogato al CO.SM.AN., in quanto relativo al primo trimestre 2015 e, pertanto, soltanto in esito alla conclusione positiva della relativa istruttoria sulla rendicontazione del consorzio per le suddette polizze;

preso atto che di conseguenza risulta immediatamente erogabile quale contributo regionale al CO.SM.AN. l'importo di € 701.625,80 (€ 791.056,37 a cui sono sottratti € 89.430,57);

tenuto conto che il predetto contributo regionale di € 701.625,80 trova copertura finanziaria con gli impegni di spesa n. 1781\2013 (per € 500.000,00) e n. 961\2014 (per € 270.397,26), assunti in favore di ARPEA e da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative per i Programmi di attività 2013 e 2014;

preso atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte;

visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche e da quanto agli atti del medesimo;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di prendere atto, ai sensi della D.G.R. n. 58 – 6261 del 2 agosto 2013, dell'esito istruttorio sulla verifica amministrativa che ha portato a quantificare in € 68.771,46 gli oneri di consulenza del broker, per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2015, che non rientrano nei contributi regionali concedibili al consorzio CO.SM.AN.;
2. di prendere atto che risulta possibile svincolare, dalla trattenuta a scopo cautelare effettuata nelle more dell'esito della suddetta verifica amministrativa, l'importo di € 791.056,37 di contributo regionale concedibile (€ 859.827,83 complessivamente vincolati a cui sono sottratti € 68.771,46 di cui al punto 1);
3. di rinviare l'erogazione della quota di importo di € 89.430,57 (ricompreso nel richiamato importo complessivo di € 791.056,37) di contributo regionale non erogato al CO.SM.AN. e relativo al primo trimestre 2015, alla conclusione positiva delle relative istruttorie sulle prescritte rendicontazioni del consorzio per le polizze di cui in premessa;
4. di autorizzare ARPEA ad erogare a favore del CO.SM.AN. l'importo di € 701.625,80 di contributo regionale (€ 791.056,37 di cui al punto 2 a cui sono sottratti € 89.430,57 di cui al punto 3);
5. di prendere atto che il contributo regionale di € 701.625,80 di cui al punto 4 trova copertura finanziaria con gli impegni di spesa n. 1781\2013 (per € 500.000,00) e n. 961\2014 (per € 270.397,26), assunti in favore di ARPEA e da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale

copertura delle spese assicurative per i Programmi di attività 2013 e 2014 e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)